

**STATUTO CONFARTIGIANATO IMPRESE DELLA RIVIERA DEL BRENTA**

**Preambolo**

**1. Confartigianato-Imprese: principi ed obiettivi**

1. La Confartigianato-Imprese ha l'obiettivo di essere il riferimento delle imprese, degli imprenditori e dei lavoratori autonomi che si riconoscono nel "fare impresa" incentrato sulla persona dell'imprenditore, sulle sue capacità professionali e gestionali, sulla sua assunzione in proprio della parte principale del lavoro e della stessa conduzione strategica e finanziaria dell'attività. La Confartigianato-Imprese pertanto intende valorizzare appieno questa forma di impresa portatrice di valori peculiari ricchi di contenuti intellettuali, creativi ed estetici, che possono essere riassunti nella definizione di "valore artigiano". Sono principi fondamentali che riconoscono nella persona il centro del processo di sviluppo economico, assicurando, in particolare:

- a) la prevalenza della libera soggettività e della creatività del lavoro,
- b) l'elasticità e flessibilità produttiva, intesa come capacità intrinseca di un pronto adattamento ai mutamenti quantitativi e qualitativi della domanda,
- c) la creazione di imprenditorialità,
- d) la tendenza costante all'ammodernamento tecnologico,
- e) la capacità di espressione della cultura dei territori,
- f) la capacità di creare occupazione qualificata, coesione e inclusione sociale.

2. Il brand della Confartigianato-Imprese è quindi un valore in sé, attorno al quale si caratterizzano la storia e i principi del sistema associativo confederale e si identifica il "saper fare" delle imprese e degli imprenditori.

**2. Confartigianato-Imprese: i valori**

1. I valori sociali, etici e imprenditoriali promossi dal Sistema Confartigianato-Imprese sono:

- a) il valore del rapporto impresa-persona-famiglia-territorio, in cui si esplica la libertà di iniziativa economica privata enunciata nella Costituzione e declinata nelle peculiarità del sistema imprenditoriale italiano;
- b) il valore etico e formativo del lavoro, inteso anche come qualificazione delle relazioni all'interno dell'impresa improntate al rispetto, alla sicurezza ed alla collaborazione;
- c) il valore del sistema e della rete come elemento che trasforma in positivo i territori e produce valore aggiunto economico e sociale, sviluppo locale e proiezione internazionale;
- d) il valore della solidarietà, come carattere primario della natura associativa.

**3. Confartigianato-Imprese: il valore delle Persone**

1. Confartigianato-Imprese considera la Persona e le sue relazioni un elemento fondante della propria identità e attività. Conseguentemente opera per la promozione e la costruzione di una economia e di una società che ne riconoscano la dignità ed il valore.

2. Confartigianato-Imprese favorisce la parità di genere nell'accesso agli incarichi associativi.


**4. Confartigianato-Imprese: un Sistema nel Territorio**

1. Il Sistema Confartigianato considera un valore prezioso la vicinanza alle imprese e quindi il radicamento nel territorio.

2. La Confederazione è costituita dalle Associazioni territoriali. Il loro perimetro territoriale di intervento è finalizzato a coprire gli spazi di bisogno delle imprese. È in relazione alla configurazione dello Stato e delle Istituzioni, all'utilità per le imprese, al valore sociale della presenza confederale sul territorio ed alla sostenibilità economica delle Associazioni territoriali.

**5. Confartigianato-Imprese: un Sistema per la Rappresentanza e i Servizi**

1. La Confartigianato-Imprese è un sistema complesso, costituito da parti fornite ognuna di peculiarità frutto di ragioni storiche, geografiche, sociali o funzionali, che generano un insieme completo e flessibile, idoneo quindi a gestire efficacemente l'azione associativa, rappresentando e accompagnando il cambiamento e lo sviluppo continuo delle realtà aziendali, sia con l'individuazione dinamica della politica sindacale, sia con l'offerta sempre aggiornata di servizi a livello locale.



## **STATUTO CONFARTIGIANATO IMPRESE DELLA RIVIERA DEL BRENTA**

*Confartigianato-Imprese crede nel futuro dell'Europa come opportunità per la crescita del nostro benessere, in particolare di quello delle giovani generazioni, e per lo sviluppo economico-sociale. L'Europa è uno snodo strategico per la vita delle imprese e lavorare in una "prospettiva europea" è quindi fondamentale.*

*2. Scopo del Sistema Confartigianato-Imprese, nel suo complesso e nelle sue singole componenti così come definite dallo Statuto, è di rappresentare, tutelare, assistere e fornire servizi alle imprese ed agli imprenditori associati ed alle loro famiglie.*

*3. Confartigianato-Imprese rappresenta gli interessi dell'impresa in rapporto agli interessi generali ed al contesto economico e sociale, con il proposito di orientare la decisione pubblica sugli interessi dei soggetti rappresentati tenendo presente le esigenze del sistema nel suo complesso e le condizioni di fatto e di diritto che lo contraddistinguono.*

*4. Il processo di rappresentanza del Sistema Confartigianato-Imprese, nel complesso e nelle sue singole componenti territoriali, settoriali e funzionali, si svolge attraverso gli interventi nei confronti delle Organizzazioni e delle Istituzioni nazionali, regionali e locali, europee ed internazionali, nonché mediante le azioni di comunicazione.*

*5. Rappresentanza e Servizi sono integrati perché i servizi offerti sono l'espressione dei valori della Confartigianato-Imprese*

*6. Il processo di fornitura di servizi alle imprese da parte del Sistema Confartigianato-Imprese si compone dei servizi offerti dalle Associazioni territoriali e locali e, in funzione di sussidiarietà, dai livelli regionali e nazionale.*

*7. L'obiettivo dei servizi associativi è di favorire la competitività delle imprese, corrispondendo alle loro necessità secondo criteri di massima efficienza. L'erogazione effettiva dei servizi si svolge nei livelli territoriali di prossimità al cliente identificati nei più efficaci in relazione all'obiettivo anzidetto, anche diversi dagli ambiti di rappresentanza.*

*8. Sono comunque favorite forme di prestazione di servizi a rete, in una logica complessa di integrazione e sussidiarietà, al fine di offrire il servizio con il massimo di apertura e competizione territoriale e settoriale. Sono anche perseguite, al fine di ottenere economie di scala, forme di coordinamento o di rete curate e gestite dal livello nazionale o da quelli individuati e definiti come maggiormente idonei.*

### **STATUTO**

#### **TITOLO I - Costituzione - Scopi**

##### **Articolo 1 - Costituzione**

1. È costituita con sede in Via Brenta Bassa, 34 Dolo (Venezia) la Confartigianato Imprese della Riviera del Brenta, denominata anche Associazione Artigiani e Piccola Impresa Città della Riviera del Brenta. Essa comprende, di norma, l'ambito territoriale dei comuni di: Mira, Dolo, Fiesso d'Artico, Stra, Pianiga, Camponogara, Campolongo Maggiore, Fossò, Vigonovo, Campagna Lupia, Mirano e Santa Maria di Sala.

##### **Articolo 2 - Finalità**

1. L'Associazione è apartitica ed autonoma e non ha fini di lucro e, ispirandosi a principi democratici, tutela e rappresenta in ogni campo gli interessi di tutti i propri associati e delle loro aziende, siano esse imprese artigiane, micro, piccole e medie imprese, nonché di tutte le forme di lavoro autonomo, indipendente o cooperativo, di tutti i settori, dei servizi e delle professioni che applicano i contratti dell'artigianato.

2. La rappresentanza dell'Associazione si estende alle forme di lavoro parasubordinato ed ai pensionati con le modalità previste dallo Statuto A.N.A.P.

3. L'Associazione ispira la propria azione alla ricerca dell'unità sindacale dell'Artigianato promuovendo iniziative con tutte le altre Organizzazioni, a qualsiasi livello.

4. L'Associazione, nel pieno rispetto delle libertà democratiche e sulla base delle norme sancite dalla

## STATUTO CONFARTIGIANATO IMPRESE DELLA RIVIERA DEL BRENTA

Costituzione della Repubblica Italiana, tutela ed organizza tutti i propri associati in sindacato di imprese che si muove e si misura in modo autonomo con le forze sociali, sindacali e con gli enti Pubblici nell'interesse della categoria tutta.

5. L'Associazione per il raggiungimento delle proprie finalità può:

a) promuovere ed erogare ai propri associati i servizi necessari per assisterli in materia economica, societaria, fiscale, del lavoro e della sicurezza nei luoghi di lavoro, amministrativa, contabile, previdenziale, finanziaria e creditizia, ambientale, di formazione, di promozione commerciale, editoriale ed ogni altra iniziativa utile o necessaria agli associati per la crescita e lo sviluppo delle proprie attività economiche;

b) promuovere ed attuare, in qualunque forma, ogni iniziativa idonea all'istituzione di forme organizzate di imprese, partecipando a missioni in Italia e all'estero ed organizzare, anche con carattere sociale e culturale, mostre ed ogni altra iniziativa atte al raggiungimento dello scopo promozionale;

b) svolgere attività di assistenza nei confronti degli associati direttamente e/o attraverso altre strutture costituite, promosse, controllate o partecipate;

c) rappresentare gli associati partecipando alla vita politica, sociale, amministrativa e culturale del territorio anche designando o contribuendo a designare propri rappresentanti negli enti, organizzazioni, o strutture nei quali l'Associazione è chiamata a far parte.

6. Tali operazioni sono rese esclusivamente a tutti gli associati che partecipano pienamente a tutti i diritti ed obblighi sociali derivanti dalla loro qualità di associati.

7. Per il raggiungimento di tali obiettivi l'Associazione potrà costituire forme associative e professionali ed istituire propri uffici decentrati di consulenza amministrativa, fiscale, tecnica e legale; nonché culturale anche in partecipazione con enti o associazioni estere.

### Articolo 3 - Rappresentanza

1. L'Associazione Artigiani e Piccola Impresa Città della Riviera del Brenta è una delle Associazioni costituenti Confartigianato-Imprese Città Metropolitana di Venezia e in quanto tale ne è socia di diritto, rispettandone lo Statuto, i Regolamenti, il Codice Etico e le delibere dei relativi Organi statutari; inoltre, per suo tramite, pur rimanendo un soggetto associativo autonomo, aderisce a Confartigianato-Imprese Veneto e a Confartigianato-Imprese.

## TITOLO II - I Soci

### Articolo 4 - Adesione all'Associazione

1. Possono aderire all'Associazione tutti gli imprenditori e le aziende, siano esse imprese artigiane, micro, piccole e medie imprese, nonché di tutte le forme di lavoro autonomo, indipendente cooperativo, di tutti i settori e dei servizi.

2. Confartigianato Imprese della Riviera del Brenta riconosce:



a. il sistema associativo Confartigianato-Imprese - Confederazione nazionale, composto Associazioni territoriali aderenti, dalle Federazioni regionali, dalla Confederazione nazionale e dalle articolazioni organizzative: Categorie, Movimenti e Organizzazioni a finalità sociale, nonché dagli organismi collaterali di servizio e gli enti strumentali, nei vari livelli e con le diverse funzioni e competenze;

b. che l'unità del sistema rappresenta un bene irrinunciabile per le sue componenti, che operano, nella condivisione piena dei principi, dei valori, degli scopi e delle azioni, privilegiando il lavoro comune e a rete;

c. che l'adesione al Sistema Confartigianato-Imprese comporta la sottoposizione al regime sanzionatorio previsto dalle regole confederali: Statuto, Regolamenti e Codice etico.

### Articolo 5 - Obblighi e diritti degli associati

1. L'adesione si manifesta mediante il versamento delle quote al sistema Confartigianato, nonché con il pagamento diretto della quota associativa, il cui importo verrà definito dalla Giunta di anno in anno, previa visione dello Statuto sociale e si riterrà perfezionata con il rilascio della tessera.

## **STATUTO CONFARTIGIANATO IMPRESE DELLA RIVIERA DEL BRENTA**

dell'Associazione. L'adesione obbliga all'osservanza delle norme previste dal presente Statuto ed alle delibere degli Organi statutari, ed è vincolante fino alla scadenza dell'anno solare. L'associato è tenuto a pagare la quota Associativa, formata dalla quota associativa a Confartigianato Imprese della Riviera del Brenta e dalla quota associativa (contributo) al Sistema Confartigianato. La quota ed il contributo associativo di cui al presente articolo non sono rivalutabili né trasferibili.

2. Per gli anni successivi l'adesione, si intenderà tacitamente e volutamente rinnovata a far data dall'avvenuto pagamento della tessera, il cui costo è determinato dalla Giunta dell'Associazione.

3. In caso di mancata adesione il socio non potrà esercitare il diritto al voto.

4. L'associato che al momento del voto abbia regolarizzato la propria posizione, avrà diritto al voto purché in regola con il tesseramento nell'anno in cui si svolgeranno le elezioni e nell'anno solare precedente.

5. L'associato avrà diritto al voto anche quando, al momento della convocazione, regolarizzerà la propria posizione con il versamento della quota associativa per l'anno precedente alla data di convocazione e per l'anno solare in corso.

6. L'associato che regolarizzi la propria posizione secondo il comma precedente, sarà soggetto per la sua riammissione al godimento pieno dei diritti-doveri derivanti dalla regolarizzazione della propria posizione, alla valutazione della Giunta che delibererà a maggioranza assoluta dei presenti per la sua riammissione o per rinviare la stessa alla discussione e deliberazione del consiglio direttivo che dovrà essere convocato entro e non oltre trenta giorni.

7. L'adesione si dovrà intendere disdetta a tutti gli effetti quando il socio di propria iniziativa dia comunicazione scritta di recesso in qualunque momento dell'anno.

8. In caso di cessazione di attività, debitamente comprovata, il recesso ha effetto immediato. Gli associati che abbiano receduto o siano stati esclusi o che comunque abbiano cessato di appartenere alla Associazione, non possono ripetere i contributi versati, né hanno diritto alcuno sul patrimonio dell'Associazione. In ogni caso, il socio receduto o escluso dall'Associazione è tenuto a versare le quote sino a quel momento maturate e non versate, anche per l'anno in corso.

9. L'associato in regola con il versamento delle quote partecipa, per il tramite della Confartigianato Imprese della Riviera del Brenta, al Sistema Confartigianato-Imprese.

### **Articolo 6 Impegno organizzativo**

1. L'associato ha il diritto ed il dovere di partecipare alla vita associativa, di intervenire alle assemblee e alle riunioni e di esprimere liberamente il proprio pensiero sulla linea sindacale, sulle iniziative e su tutte le questioni inerenti la vita dell'Associazione. È tenuto all'osservanza delle norme statutarie ed al rispetto delle decisioni degli organi direttivi; è tenuto inoltre al rispetto degli accordi e dei contratti collettivi che saranno stabiliti dagli organi a ciò preposti.

2. Può aderire singolarmente o riunito in mestieri ad altra organizzazione sindacale, purché non in contrasto con gli scopi e le finalità di Confartigianato. L'associato può essere espulso per i seguenti motivi:

a) per qualsiasi condanna passata in giudicato che comporti l'interdizione perpetua dai pubblici uffici e libertà vigilata, esclusi i motivi politici;

b) per il compimento di atti che abbiano arrecato grave nocimento agli interessi morali dell'Associazione. Contro il provvedimento di espulsione l'interessato può ricorrere al Collegio dei Provvisori entro 30 giorni dalla notifica;

c) per la partecipazione a cariche elettive in altra Associazione sindacale.

3. Gli associati aderenti, sono organizzati in Mestieri e Federazioni di Mestieri. L'elenco dei Mestieri riuniti nelle corrispondenti Federazioni di Mestieri è stabilito dal Regolamento dell'Associazione.

4. L'organizzazione dei Mestieri e delle relative Federazioni corrisponde, per quanto possibile, all'organizzazione dei Mestieri e delle Federazioni di Mestieri di Confartigianato-Imprese della Città Metropolitana di Venezia.

## STATUTO CONFARTIGIANATO IMPRESE DELLA RIVIERA DEL BRENTA

5. La costituzione di un nuovo Mestiere deve essere approvata dal Consiglio Direttivo, su proposta della Giunta.

### TITOLO III - Organi dell'Associazione

#### Articolo 7 - Organi dell'Associazione

1. Sono organi dell'Associazione:

- a) l'Assemblea dei Soci;
- b) il Consiglio Direttivo;
- c) la Giunta;
- d) il Presidente;
- e) il Revisore Unico;
- f) il Collegio dei Proviviri.

#### Articolo 8 - L'Assemblea dei Soci

1. L'Assemblea dei Soci è composta da tutti gli associati che rispettino i requisiti e le condizioni contenuti negli articoli 4 e 5 del presente Statuto.
2. L'Assemblea dei Soci si riunisce in seduta ordinaria su convocazione della Giunta ed è presieduta dal Presidente dell'Associazione.
3. Può essere convocata in via straordinaria su richiesta della Giunta, del Consiglio Direttivo o su richiesta di almeno un terzo dei Soci.
4. L'avviso di convocazione è fatto mediante invito personale e con l'indicazione del giorno, dell'ora, del luogo e degli argomenti posti all'ordine del giorno.
5. L'invito può essere fatto con lettera semplice, o via e-mail o mediante avviso pubblico a cura della Segreteria almeno sette giorni prima di quello indicato per la convocazione.
6. In prima convocazione, l'Assemblea sarà valida con la presenza di almeno la metà dei soci; in seconda convocazione, da indirsi mezz'ora dopo la prima, l'Assemblea sarà valida con qualsiasi numero dei soci intervenuti, salvo sia convocata in seduta straordinaria, nel qual caso essa sarà valida con la presenza di almeno un decimo degli aventi diritto. In ogni caso, le deliberazioni sono assunte con il voto favorevole della metà più uno dei presenti.
7. È ammessa una sola delega per socio presente e può essere eletto il socio non presente delegante, purché titolare di impresa o componente la compagine sociale. Ogni associato ha diritto ad un solo voto. La presenza è valida anche in video o audio conferenza con espressione del voto in via elettronica, con modalità definite nel Regolamento adottato dall'Associazione.


#### Articolo 9 - Compiti dell'Assemblea

1. Sono di competenza dell'Assemblea,
  - a) in seduta ordinaria:
    - la valutazione dell'attività svolta dagli organi direttivi dell'Associazione;
    - l'esame dei problemi interessanti l'impresa in sede territoriale;
  - b) in seduta straordinaria:
    - lo scioglimento dell'Associazione su proposta del Consiglio Direttivo.
2. Per le modalità di convocazione valgono le norme di cui all'articolo 8.

#### Articolo 10 - I delegati territoriali

1. I delegati territoriali rappresentano il legame tra l'Associazione ed il territorio; sono eletti da tutti gli associati, ai sensi ed in ottemperanza del Regolamento adottato dall'Associazione, che rispettino i requisiti e le condizioni come individuati agli articoli 4 e 5 del presente Statuto. Durano in carica 4 anni. Seguono le problematiche territoriali ed informano tempestivamente la Presidenza ogni qualvolta emergono situazioni che si ritengono meritevoli di adeguata valutazione od approfondimento. Possono rappresentare, su delega della Presidenza, l'Associazione in assemblee, convegni o momenti istituzionali inerenti il territorio.
2. Partecipano di diritto al Consiglio Direttivo ed hanno diritto di voto.

*[Handwritten signature]*



## **STATUTO CONFARTIGIANATO IMPRESE DELLA RIVIERA DEL BRENTA**

### **Articolo 11 - I rappresentanti dei Mestieri**

1. I rappresentanti dei Mestieri sono eletti da tutti gli associati, ai sensi ed in ottemperanza del Regolamento adottato dall'Associazione, che rispettino i requisiti e le condizioni come individuati dagli articoli 4 e 5 del presente Statuto. Durano in carica 4 anni. Rappresentano il legame tra l'Associazione e la categoria a cui appartengono, ne seguono le problematiche ed informano tempestivamente la Presidenza, ogni qualvolta emergono situazioni che si ritengono meritevoli di adeguata valutazione ed approfondimento. Possono rappresentare, su delega della Presidenza, l'Associazione in assemblea, convegni o momenti istituzionali inerenti la categoria rappresentata.
2. Partecipano di diritto al Consiglio Direttivo ed hanno diritto di voto.

### **Articolo 12 - Il Consiglio Direttivo**

1. Il Consiglio Direttivo è l'organo massimo dell'organizzazione ed è costituito da tre delegati territoriali e da dodici rappresentanti dei Mestieri eletti ai sensi degli articoli 10 e 11 del presente Statuto e secondo le modalità previste del Regolamento. Nell'ambito dei tre delegati territoriali e dei dodici rappresentanti dei Mestieri sono altresì individuati i rappresentanti del Gruppo Giovani Imprenditori e delle Donne Imprenditrici.
2. Il Consiglio Direttivo, presieduto dal Presidente dell'Associazione o da un suo delegato, si riunisce in seduta ordinaria almeno ogni tre mesi, una volta l'anno per l'approvazione del bilancio. Il Consiglio Direttivo si riunisce inoltre ogni quattro anni per il rinnovo delle cariche del Presidente, del Vice Presidente e dei componenti della Giunta.
3. Il Consiglio Direttivo può essere convocato in via straordinaria ogni qualvolta lo ritenga opportuno il Presidente, la Giunta o su richiesta di almeno il cinquanta per cento dei suoi componenti.
4. Il Consiglio Direttivo dura in carica quattro anni; i componenti sono rieleggibili.
5. Le riunioni sono valide con la partecipazione, in prima convocazione, di metà, più uno dei componenti ed in seconda convocazione, da indirsi mezz'ora dopo la prima, con la partecipazione di almeno un terzo dei componenti medesimi.
6. Ogni componente ha diritto ad un voto e le deliberazioni sono assunte con la maggioranza assoluta dei voti presenti. In Consiglio Direttivo non sono ammesse deleghe. La presenza nella seduta è valida anche in video o audio conferenza con espressione del voto in via elettronica, con modalità definite nel Regolamento adottato dall'Associazione, salvo le sedute per i rinnovi delle cariche associative di cui alla lettera h) dell'articolo 13 del presente Statuto, che dovranno tenersi in presenza.
7. La convocazione del Consiglio Direttivo si effettua mediante invito personale con l'indicazione dell'ordine del giorno, la data, l'ora ed il luogo da intendersi entro i limiti territoriali. La convocazione dovrà essere trasmessa almeno cinque giorni prima della data indicata per la convocazione, mediante e-mail, p.e.c., altri sistemi di messaggistica che permettano la visione della conferma di lettura, con posta ordinaria o con consegna a mano. In caso di urgenza e straordinarietà può essere convocato con un giorno di preavviso.
8. Possono partecipare alle riunioni del Consiglio, su invito del Presidente, esperti in particolari problemi.

### **Articolo 13 - Compiti del Consiglio Direttivo**

1. Al Consiglio Direttivo compete:
  - a) l'esame dei problemi interessanti, le imprese associate ed il territorio;
  - b) l'esame dei problemi interessanti la vita dell'Associazione nonché la determinazione delle direttive di massima;
  - c) fare proposte di carattere politico amministrativo e/o programmatico;
  - d) prendere tutte le iniziative utili alla tutela ed al progresso degli associati e delle loro imprese, sottoponendolo all'esame della Giunta;
  - e) l'esame e l'approvazione dei bilanci consuntivo e preventivo;
  - f) adottare l'elenco dei Mestieri e delle Federazioni di Mestieri mandamentali;

## STATUTO CONFARTIGIANATO IMPRESE DELLA RIVIERA DEL BRENTA


- g) approvare, modificare e, quando necessario, integrare il Regolamento che disciplina anche le procedure per il rinnovo cariche statutarie dell'Associazione;
  - h) eleggere tra i suoi componenti il Presidente, il Vice Presidente, i componenti della Giunta;
  - i) nominare il Revisore Unico;
  - l) nominare il Collegio Probiviri;
  - m) deliberare la sospensione o l'espulsione dell'associato, compresa la sospensione o destituzione dei dirigenti di qualsiasi grado, per inosservanza dei doveri sociali previsti dal presente Statuto e/o dal Codice Civile. Per la validità delle delibere della presente lettera è richiesta la maggioranza assoluta dei voti spettanti al consiglio Direttivo;
  - n) promuovere e deliberare la decadenza del delegato territoriale o del rappresentante di mestiere che senza giustificato motivo non partecipi a tre riunioni consecutive alle quali avrebbe l'obbligo di partecipare a norma dello Statuto;
  - o) deliberare su iniziativa della Giunta sulla decadenza dei componenti la stessa che non partecipino a tre riunioni consecutive senza giustificato motivo.
2. In seduta straordinaria:
- a) approvare le modifiche dello Statuto;
  - b) approvare il ritiro dell'adesione all'Organizzazione superiore a cui si aderisce e l'eventuale adesione ad altra organizzazione sindacale.
3. Per la validità della seduta straordinaria è richiesta in prima e in seconda convocazione la maggioranza dei due terzi dei componenti del Consiglio Direttivo.
4. Le deliberazioni sia in prima che in seconda convocazione sono valide quando espresse dalla maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio Direttivo.

### Articolo 14 - La Giunta - composizione

1. La Giunta è costituita dal Presidente che la presiede, dal Vice Presidente e da tre a cinque componenti eletti dal Consiglio Direttivo. I componenti della Giunta possono essere scelti solo tra i componenti del Consiglio Direttivo, dando rappresentatività sia alla realtà territoriale che di Mestiere.
2. Si riunisce su convocazione del Presidente mediante e-mail, p.e.c., altri sistemi di messaggistica che permettano la visione della conferma di lettura, con posta ordinaria o con consegna a mano, contenente l'indicazione dell'ordine del giorno, del luogo e dell'ora della riunione e trasmessa almeno tre giorni prima della data indicata per l'incontro con gli eventuali allegati sui quali deliberare. Può essere altresì convocata quando lo richieda la maggioranza dei suoi componenti entro una settimana dalla richiesta. In caso di urgenza e straordinarietà può essere convocata con un giorno di preavviso.
3. Per la validità delle delibere della Giunta è necessaria la maggioranza assoluta dei componenti. In Giunta non sono ammesse deleghe.
4. La presenza è valida anche in video o audio conferenza con espressione del voto in via elettronica, con modalità definite nel Regolamento adottato dall'Associazione.

### Articolo 15 - Compiti della Giunta

1. Sono di competenza della Giunta:
- a) dare esecuzione alle delibere del Consiglio Direttivo;
  - b) redigere il bilancio preventivo e consuntivo della Associazione;
  - c) coadiuvare il Presidente nella conduzione della Associazione;
  - d) fissare la quota sociale annua ed il contributo a carico degli associati in relazione all'attività sindacale della Associazione;
  - e) ogni 4 anni indire le elezioni per il rinnovo delle cariche statutarie;
  - f) affidare ai singoli componenti compiti specifici;
  - g) deliberare l'assunzione e licenziamento le mansioni e il trattamento economico e normativo del personale;
  - h) deliberare su tutte le questioni di ordinaria amministrazione;



## **STATUTO CONFARTIGIANATO IMPRESE DELLA RIVIERA DEL BRENTA**

- l) deliberare su tutte le questioni di straordinaria amministrazione, sentito preventivamente il parere del Consiglio Direttivo;
- l) assumere e/o sostituire il Segretario / Direttore dell'Associazione con la successiva notifica al Consiglio Direttivo;
- m) conferire incarichi a persone estranee alla Associazione per particolari questioni di ordine tecnico e professionale;
- n) nominare la commissione o le commissioni che si rendono necessarie per lo studio di determinati problemi;
- o) designare i rappresentanti dell'Associazione presso Enti, Amministrazioni, Istituti e Commissioni;
- p) convocare l'Assemblea dei Soci.

### **Articolo 16 - Il Presidente**

1. Il Presidente dura in carica quattro anni; è eletto tra i componenti del Consiglio Direttivo ed è rieleggibile per non più di due mandati consecutivi a partire dal primo rinnovo delle cariche sociali successive alla approvazione del presente Statuto.
2. Egli convoca e presiede la Giunta ed il Consiglio Direttivo. Presiede inoltre l'Assemblea dei Soci convocata dalla Giunta.
3. In caso di sua assenza o di impedimento, le mansioni ad esso spettanti vengono esercitate dal Vice Presidente ed in caso di assenza o di impedimento di ambedue, dal componente di Giunta più anziano di età.
4. Con riferimento al comma precedente in caso di impedimento permanente o di cessazione anticipata dalla carica per qualsiasi motivo del Presidente, il Vice Presidente convocherà urgentemente la Giunta per le deliberazioni da adottare.
5. Nel caso di sostituzione del Presidente nel corso del suo mandato, il mandato del sostituto non viene computato, qualora abbia una durata inferiore alla metà del tempo previsto per un intero mandato.

### **Articolo 17 - Compiti del Presidente e del Vice Presidente**

1. Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'Associazione di fronte a terzi ed in giudizio. Provvede all'attuazione delle delibere della Giunta e del Consiglio Direttivo, sovrintende all'attività dell'Associazione.
2. Rappresenta l'Associazione, con potere di firma su tutti gli atti e transazioni (locali e nazionali ed internazionali).
3. In caso di urgenza, il Presidente può, sentito il Vice Presidente, esercitare i poteri del Consiglio e della Giunta cui, però, dovrà riferire nella prima riunione da convocarsi entro 15 giorni dall'esercizio del relativo potere.
4. Ha la rappresentanza dell'Associazione in assemblee, convegni, o momenti istituzionali sia a livello locale che nazionale ed internazionali. Promuove a qualsiasi livello tutte le iniziative di carattere economico, sindacale e/o culturale che ritenga utile al raggiungimento degli scopi sociali, firma gli atti, convenzioni, lettere d'intenti che a ciò si riferiscono.
5. Il Vice Presidente sostituisce a tutti gli effetti il Presidente in caso di sua prolungata assenza o impedimento.

### **Articolo 18 - Norme comuni**

1. Il Vice Presidente, i componenti del Consiglio Direttivo, della Giunta, durano in carica quattro anni e sono rieleggibili.
2. In caso di cessazione della carica per qualsiasi motivo saranno sostituiti secondo le procedure indicate dai precedenti articoli. Il sostituto scadrà alla scadenza naturale dell'Organo nel quale è subentrato.
3. Tutte le cariche dell'Associazione sono gratuite salvo l'eventuale rimborso spese approvato dal Consiglio Direttivo in sede di ratifica di bilancio consuntivo.



## **STATUTO CONFARTIGIANATO IMPRESE DELLA RIVIERA DEL BRENTA**

### **Articolo 19 - Il Segretario / Direttore**

1. Il Segretario / Direttore è nominato dalla Giunta, dirige gli uffici dell'Associazione ed il personale e provvede al buon funzionamento dei servizi rispondendone in relazione agli incarichi affidatogli: da attuazioni alle deliberazioni degli organi direttivi, collabora con il Presidente.
2. È inoltre autorizzato ad apporre la propria firma in rappresentanza dell'Associazione, sui seguenti atti che riguardano i rapporti con gli istituti di credito: emissioni di assegni bancari, rilascio di assegni circolari, bonifici, autorizzazioni di addebito in conto finalizzato, al pagamento di stipendi (dipendenti dell'Associazione), forniti, tributi vari per conto degli associati, spese varie per conto dell'Associazione suffragate da regolari pezze giustificative.
3. Egli presenza alle riunioni degli organi dell'Associazione.

### **Articolo 20 - Presidente della Confartigianato-Imprese Città Metropolitana di Venezia**

1. Il Presidente della Confartigianato-Imprese Città Metropolitana di Venezia può partecipare su invito della Giunta, personalmente o tramite suo delegato, alle riunioni degli organi deliberativi dell'Associazione.

### **Articolo 21 - Il Revisore Unico**

1. Il Revisore Unico è nominato dal Consiglio Direttivo tra gli iscritti al Registro dei revisori legali.
2. Il Revisore Unico dura in carica quattro anni ed è rinominabile; vigila sull'andamento della gestione economico finanziaria dell'Associazione e ne riferisce al Consiglio Direttivo con la relazione al conto consuntivo.

### **Articolo 22 - Il Collegio dei Proviviri**


1. Il Collegio dei Proviviri svolge funzioni di magistratura interna; è composto da tre membri effettivi e due supplenti, nominati dal Consiglio Direttivo, che ne designa anche il Presidente, tra persone estranee all'Associazione e per la loro maggioranza in possesso di sufficienti cognizioni giuridiche.
2. Eventuali controversie che dovessero insorgere tra associati e Associazione sono devolute al Collegio dei Proviviri per l'esperienza di un tentativo di conciliazione; spetta inoltre al Collegio risolvere eventuali incertezze nella interpretazione dello Statuto e dei Regolamenti.
3. Una volta investito della controversia, il Collegio dei Proviviri procede alla convocazione delle parti interessate e, raccolte le necessarie informazioni, effettua un tentativo di conciliazione. Nello svolgimento della sua attività può assegnare alle parti termini per la produzione di documentazione o il deposito di memorie.
4. Dell'esito positivo del tentativo di conciliazione viene dato atto mediante la formazione di un verbale che viene trasmesso alle parti ed al Presidente dell'Associazione.
5. Se il tentativo di conciliazione ha esito negativo, viene redatto un verbale che viene inviato alle parti, le quali devolvono la controversia ad un Collegio Arbitrale composto da tre membri, dei quali uno nominato da una parte, uno nominato dall'altra ed il terzo con funzioni di Presidente, di comune accordo, ovvero, in difetto, dal Presidente del Tribunale di Venezia. Gli arbitri decideranno in via rituale secondo diritto, con deposito di lodo idoneo ad assumere esecutività, ai sensi del codice di rito civile.

## **TITOLO IV - Finanze e Patrimonio - Bilancio Preventivo e Consuntivo - Entrate dell'Associazione**

### **Articolo 23 - Entrate**

1. Le entrate dell'Associazione sono costituite:
  - a) dalle quote sociali annuali e da contributi a carico degli associati fissati annualmente dalla Giunta, della Associazione in relazione all'attività sindacale ed istituzionale della stessa;
  - b) dai beni immobili e mobili e dai valori che per acquisti, lasciti, donazioni eccetera divengono di proprietà dell'associazione;
  - c) da contributi della Pubblica amministrazione, Enti Locali, Istituti di Credito e da Enti in genere;
  - d) dalle somme incassate per atti di liberalità nonché dalle somme derivanti in conseguenza dell'attività svolta dall'associazione in favore dei propri associati.

### **Articolo 24 - Esercizio Finanziario**



## **STATUTO CONFARTIGIANATO IMPRESE DELLA RIVIERA DEL BRENTA**

1. L'esercizio finanziario inizia il primo gennaio e termina al 31 dicembre di ogni anno.
2. Il bilancio preventivo e consuntivo sarà redatto dalla Giunta e successivamente approvato dal Consiglio Direttivo.
3. È fatto altresì divieto di distribuire agli associati, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione, salvo che per obblighi di legge.

### **Articolo 25**

1. La Giunta determina le modalità per l'erogazione delle spese, per l'investimento dei capitali e per la gestione; economico-finanziaria, nel totale rispetto delle poste di bilancio approvate dal Consiglio Direttivo.

## **TITOLO V - Modificazione dello Statuto - Scioglimento dell'Associazione**

### **Articolo 26 - Modificazioni allo Statuto**

1. Le modificazioni da apportarsi al presente Statuto devono essere deliberate dal Consiglio Direttivo in seduta straordinaria, sia in prima che in seconda convocazione, col voto favorevole della maggioranza dei due terzi dei componenti il Consiglio Direttivo. Ai soci dissenzianti dalle modifiche apportate allo Statuto è consentito il recesso da comunicarsi per raccomandata entro 30 giorni dall'avvenuta affissione all'albo della sede dell'associazione.
2. Il recesso avrà effetto al fini del pagamento della quota sociale dal primo gennaio dell'anno successivo.

### **Articolo 27 - Scioglimento dell'Associazione**


1. Lo scioglimento dell'Associazione potrà essere deliberato dall'Assemblea dei soci con voto favorevole di almeno la metà più uno dei presenti. L'Assemblea è valida con la presenza di almeno un decimo degli aventi diritto.
2. In caso di scioglimento, l'Assemblea Generale nomina un collegio di tre liquidatori, stabilendo che il patrimonio netto deve essere devoluto ad altra Associazione con finalità analoghe od a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'art.3, comma 190 della L.23.12.1996, n.662 e salva diversa destinazione imposta dalla legge.

### **Articolo 28 - Cessazione dell'adesione**

1. Il recesso dell'adesione della Confartigianato-Imprese Città Metropolitana di Venezia e l'eventuale adesione ed altra organizzazione sindacale, devono essere deliberate dal Consiglio Direttivo, in seduta straordinaria sia in prima che in seconda convocazione col voto favorevole della maggioranza dei due terzi dei Componenti il Consiglio Direttivo.

### **Articolo 29 - Rinvio normativo**

1. Per quanto non previsto nel presente Statuto e nel Regolamento dell'Associazione, si applicano le norme del Codice Civile.



The image shows two handwritten signatures in black ink. To the right of the signatures is a circular official stamp. The stamp contains the text 'CONFARTIGIANATO IMPRESE DELLA RIVIERA DEL BRENTA' around the perimeter and 'CANTIERO DI SANDRO NOZIO IN FONDO' in the center. There is a star-like symbol in the middle of the stamp.